

IL COMMISSARIO AD ACTA

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, e successive modifiche e integrazioni;

Visto in particolare l'articolo 2, comma 8, lettera e) della citata legge n. 508 del 1999 il quale sancisce la possibilità di prevedere, contestualmente alla riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti e, comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una graduale statizzazione, su richiesta, degli attuali Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute, nonché istituzione di nuovi musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi sonori, nonché delle strutture necessarie alla ricerca e alle produzioni artistiche, disponendo altresì che nell'ambito della graduale statizzazione si terrà conto, in particolare nei capoluoghi sprovvisti di istituzioni statali, dell'esistenza di Istituti non statali e di Istituti pareggiati o legalmente riconosciuti che abbiano fatto domanda, rispettivamente, per il pareggiamento o il legale riconoscimento, ovvero per la statizzazione, possedendone i requisiti alla data di entrata in vigore della presente legge n. 508 del 1999;

Visto l'art. 2, comma 6, della legge n. 508 del 1999 il quale prevede che il personale in servizio alla data di entrata in vigore della medesima legge con rapporto di lavoro a tempo indeterminato venga inquadrato presso le istituzioni medesime in appositi ruoli ad esaurimento mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo in godimento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2009 con il quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha individuato i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza raggruppati in aree omogenee dei Conservatori di musica;

Vista la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 733/14 del 21 gennaio 2014 con la quale, tra l'altro, viene nominato un Commissario *ad acta* nella persona del Presidente di Sezione onorario del Consiglio di Stato Maria Grazia Cappugi affinché provveda, in caso di persistente inadempimento dell'Amministrazione e in funzione sostitutiva, agli adempimenti necessari a dare esecuzione al giudicato;

Vista l'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 11772/2014 Reg.prov.coll. del 25 novembre

2014 con la quale vengono ulteriormente chiariti e specificati i poteri commissariali ed espressamente previsto che "Il Commissario potrà comunque assumere ogni ulteriore iniziativa e/o atto e/o provvedimento di pertinenza ministeriale utile allo scopo della statizzazione dell'Istituto 'Braga' di Teramo";

Viste le deliberazioni con le quali il Consiglio di amministrazione dell'Istituto musicale pareggiato "Gaetano Braga", fin dall'anno 1970 e da ultimo con deliberazione n. 5 del 19 luglio 1999, ha ripetutamente presentato richiesta di statizzazione dell'Istituto stesso;

Considerato che nella Provincia di Teramo è presente l'Istituto musicale "G. Braga" e non sono presenti istituti musicali statali o legalmente riconosciuti nell'ambito del medesimo settore dell'Alta formazione artistica e musicale;

Visto il Protocollo d'Intesa del 25 marzo 2005, sottoscritto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalla Regione Abruzzo, dal Comune di Teramo, dall'Amministrazione provinciale di Teramo, dal Comune di Giulianova e dall'Istituto musicale pareggiato "Gaetano Braga", con il quale il MIUR si è impegnato alla statizzazione dell'istituto medesimo;

Visto in particolare l'art. 6 del suddetto Protocollo d'intesa con il quale il Comune di Teramo, al fine di assicurare il funzionamento del costituendo Conservatorio, cede in uso gratuito all'Istituto "G. Braga" l'immobile sito in Piazza Verdi e provvede alla copertura finanziaria sia della manutenzione ordinaria e straordinaria del medesimo immobile che dei lavori di sistemazione e di adattamento ritenuti necessari;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale della Provincia di Teramo del 24 maggio 2005 con la quale, in attuazione del suddetto art. 6 del Protocollo d'intesa del 24 marzo 2005, viene approvato uno schema di convenzione redatto di comune accordo tra il Comune di Teramo, la Provincia di Teramo e l'Istituto musicale "G. Braga" che prevede gli impegni reciproci degli enti firmatari per la ristrutturazione della ex chiesa di Santa Maria Bitetto e la trasformazione in auditorio pubblico;

Visto lo Statuto di autonomia dell'Istituto musicale "G. Braga" adottato con Decreto dirigenziale MIUR n. 406 del 5 ottobre 2005;

A d o t t a
il seguente provvedimento:

Art. 1.
Denominazione e Sede

L'Istituto musicale pareggiato "Gaetano Braga" di Teramo è statizzato. Esso assume la denominazione di Istituto Statale superiore di studi musicali e coreutici "Gaetano Braga" ed ha sede in Teramo, Piazza Giuseppe Verdi 25.

Art. 2.
Sistema di Alta Formazione

Quale Istituto Statale di Alta Formazione Musicale e Coreutica in attuazione dell'art. 33 della Costituzione, esso ha pari dignità

rispetto ai Conservatori Statali di Musica ed insieme a quest'ultimi costituisce un unico sistema anche ai fini della mobilità territoriale del personale.

Art. 3

Organi di governo e di gestione

Sono organi di governo e di gestione dell'Istituto:

- a) il Presidente;
- b) il Direttore;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Consiglio Accademico;
- e) il Collegio dei Revisori;
- f) il Nucleo di valutazione;
- g) il Collegio dei Professori;
- h) la Consulta degli Studenti.

Le funzioni degli Organi dell'Istituto sono definite dallo Statuto di autonomia in conformità alla vigente normativa di rango primario e secondario.

Art. 4.

Titoli

1. Il regolamento didattico dell'Istituto stabilisce l'offerta formativa sulla base degli standard qualitativi prefissati dalla legge e dai decreti di attuazione e attiva i corsi e gli indirizzi per i quali possiede i requisiti di idoneità.

2. L'Istituto, in conformità a quanto previsto dai regolamenti di cui all'art. 2, comma 7 della legge n. 508 del 1999, conferisce i seguenti titoli:

a) Diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello e avente l'obiettivo di assicurare un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistiche, nonché l'acquisizione di specifiche competenze professionali;

b) Diploma accademico specialistico di secondo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di secondo livello, il quale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artistiche e per l'acquisizione di competenze professionali elevate;

c) Diploma di formazione alla ricerca conseguito al termine del corso di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale, il quale ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per la programmazione e la realizzazione di attività di ricerca di alta qualificazione in campo artistico e musicale;

d) Diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di specializzazione, il quale ha l'obiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti specifici, individuati ai sensi di legge e autorizzati con apposito Decreto del Ministro.

3. L'Istituto rilascia attestati relativi a corsi di perfezionamento e per ogni altra attività di aggiornamento e formazione alle quali esso partecipi.

4. I corsi di diploma e di specializzazione sono indicati nel regolamento didattico.

5. I titoli e attestati di cui al presente articolo possono essere rilasciati congiuntamente ad altre Istituzioni con le quali siano state attivate apposite convenzioni.

Art. 5
Corsi di studio

1. L'ordinamento degli studi è disciplinato dal regolamento didattico d'Istituto nel rispetto della legge, dei regolamenti attuativi e delle finalità istituzionali.

2. Il regolamento didattico d'Istituto si uniforma agli ordinamenti didattici nazionali ed europei, alle esigenze specifiche della realtà del territorio e all'evoluzione del proprio patrimonio culturale e artistico, definendo i propri *curricula* - nonché quelli relativi ad eventuali percorsi integrati a seguito di apposite convenzioni con Facoltà Universitarie e con altre Istituzioni di Alta Formazione, anche riorganizzate in Politecnici delle Arti - nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dagli articoli dello Statuto.

3. Le attività didattiche, comprese le attività di tutorato e formative, sono organizzate in funzione del soddisfacimento delle esigenze di apprendimento e di formazione degli studenti, del progresso della ricerca e dell'innovazione metodologica e pedagogico-didattica.

Art. 6
Attività formative e di produzione

1. L'Istituto attiva i livelli propri dell'Alta Formazione previsti dallo Statuto e definisce le finalità delle correlate attività di produzione.

2. L'Istituto programma i corsi d'indirizzo qualificando l'offerta formativa sulla base della progressività e complementarietà degli studi.

3. Le attività di produzione rappresentano pertanto la verifica dell'efficacia dell'azione didattica e il collaudo-sperimentazione delle abilità conseguite dagli studenti.

Art. 7
Attività di ricerca

1. L'Istituto incentiva la ricerca creativa, interpretativa, storico-filologica e pedagogica e adegua l'offerta didattica all'evolversi delle realtà culturali e produttive, nonché all'evoluzione del proprio patrimonio umano, artistico e culturale.

2. Coordina l'innovazione e la sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi, delle nuove tecnologie e di nuove tecniche artistiche.

3. L'Istituto tutela, incrementa e divulga il proprio patrimonio bibliografico, museale, audiovisivo e multimediale.

Art. 8
Strutture amministrative.

Le strutture amministrative nonché le funzioni del Direttore amministrativo dell'Istituto sono disciplinate dallo Statuto di autonomia in conformità alla vigente normativa di rango primario e secondario.

Art. 9
Personale

Il personale docente e non docente dell'Istituto è quello inquadrato nell'apposito ruolo a esaurimento a norma dell'art. 2, comma 6, della legge n. 508 del 1999 e ai sensi dell'art. 4 del Protocollo d'intesa tra il MIUR e l'Istituto musicale pareggiato "Gaetano Braga" di Teramo del 20 aprile 2005, nonché quello eventualmente inquadrato nel suddetto ruolo ai sensi delle leggi 3 maggio 1999, n. 124 e 4 giugno 2004, n. 143 in quanto inserito nelle graduatorie permanenti a esaurimento ovvero in esito a procedure concorsuali interne riservate al personale non docente.

La mobilità territoriale del personale dell'Istituto è regolata dal Contratto Collettivo Nazionale Decentrato concernente la mobilità del personale delle accademie e dei conservatori di musica e degli ISIA sottoscritto dal MIUR e dai Sindacati in data 31 maggio 2002.

Art. 10 Copertura finanziaria

La Regione Abruzzo, il Comune di Teramo, l'Amministrazione provinciale di Teramo e il Comune di Giulianova, a norma dell'art. 2, comma 8, della legge n. 508 del 1999, il quale prevede che la graduale statizzazione degli Istituti musicali pareggiati avvenga senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, provvedono - a mezzo di specifica convenzione da sottoscrivere entro 90 gg. dalla data del presente provvedimento, come peraltro già previsto dall'art. 4 del Protocollo d'intesa del 20 aprile 2005 - alla copertura finanziaria della retribuzione del personale docente e non docente che presta servizio presso lo stesso, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fino a esaurimento del ruolo. Ogni nuova assunzione di personale docente e non docente sarà a carico dello Stato; al fine di evitare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, si provvederà alla riduzione dei trasferimenti agli enti locali in misura pari ai costi che transitano da questi ultimi allo Stato.

In ogni caso la Regione Abruzzo, il Comune di Teramo, l'Amministrazione provinciale di Teramo e il Comune di Giulianova, sono obbligati, in solido con l'Istituto "Gaetano Braga", al pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente e dei compensi dovuti ai prestatori di lavoro autonomo già esigibili al momento dell'adozione del presente provvedimento o che lo diverranno in epoca successiva.

Art. 11. Norme transitorie

Il presente provvedimento ha natura straordinaria e contingente eccetto che per la statizzazione dell'Istituto musicale pareggiato "Gaetano Braga" che ha portata definitiva e irrevocabile; pertanto resterà in vigore fino a quando, in attuazione del regolamento di cui all'art. 2, comma 7 della legge n. 508 del 1999, sarà adottata una disciplina di carattere generale.

Roma, 24 febbraio 2015

IL COMMISSARIO AD ACTA

Maria Grazia Cappugi

